



Federazione Gilda-Unams

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Via Aniene, 14 - 00198 ROMA

Tel. 068845005 - 068845095 • Fax 0684082071 • Sito internet: www.gildains.it

LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ NELLA SCUOLA

I FATTI



di Ester Trevisan

Nello scorso mese di maggio, una docente di Storia e Letteratura italiana dell'Istituto Tecnico Industriale "Vittorio Emanuele III" di Palermo è stata sospesa dal servizio per 15 giorni con annessa decurtazione dello stipendio. Con questa lezione il provviditore di Palermo Marco Anello ha deciso di punire la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, **colpevole di non aver censurato i suoi alunni**, autori di un video, realizzato per la Giornata della Memoria, in cui veniva ipotizzato un parallelismo tra le leggi razziali del 1938 e le norme sull'immigrazione previste dal decreto Sicurezza firmato da Matteo Salvini. La contestazione mossa alla docente riguarda, dunque, la "mancata vigilanza", ovvero la famosa "culpa in vigilando" esplicitata dall'articolo 2048 del Codice Civile e dall'articolo 494 del Decreto Legislativo 297/94 "Testo Unico delle leggi sulla scuola che, però, fanno riferimento a un'attività di controllo che mirata a tutelare l'incolumità fisica degli studenti e non riguardano, dunque, la sfera della didattica.

A dare il via alla vicenda, un tweet di Claudio Perconte, attivista di Destra di Monza, indirizzato al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti: "Salvini-Conte-Di Maio? Come il Reich di Hitler, peggio dei nazisti. Succede all'Isti Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una prof per la Gior-

nata della memoria ha obbligato dei quattordicenni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i migranti. Al Miur hanno qualcosa da dire?" Ritwittato, e prontamente rilanciato dalla sottosegretaria **leghista** ai Beni culturali **Lucia Borgonzoni** che chiedeva di fatto la rimozione della docente perché responsabile delle critiche contro Salvini. Da qui è partita la richiesta del titolare di viale Trastevere di approfondire la questione con l'Ufficio territoriale.

Il provvedimento disciplinare inflitto alla professoressa Dell'Aria ha suscitato aspre polemiche e indignato tutto il mondo scolastico che si è mobilitato a sostegno della docente. A nulla sono valse le parole degli studenti che ai giornalisti hanno spiegato che nessuno di loro era stato obbligato a partecipare a quel progetto e che le immagini inserite nelle slides non erano state scelte dalla professoressa, la quale li aveva aiutati unicamente nella sistemazione del testo sotto il profilo linguistico. Dopo aver scontato il

provvedimento disciplinare, l'insegnante è tornata in classe ma ha proseguito la sua battaglia per ottenere l'annullamento della sanzione e la totale riabilitazione, come d'altronde le era stato promesso dai ministri Bussetti e Salvini. Dopo il fallimento del procedimento di conciliazione avviato tra il Miur e i legali della docente, l'11 giugno gli avvocati hanno depositato un ricorso con cui si contesta l'illegittimità della sanzione. **"Non voglio essere 'perdonata' - ha sottolineato Dell'Aria -. Avrebbero potuto e dovuto redarguirmi solo se avessi impedito ai miei studenti di esprimere la loro opinione.** Il compito di un insegnante è semmai quello di stimolare lo spirito critico nei ragazzi, non certo quello di inculcare una certa visione del mondo."



GILDA NAZIONALE
DEGLI INSEGNANTI
Federazione GILDA UNAMS

COMUNICATO STAMPA

DOCENTE SOSPESA, GILDA: ORGANO DI GARANZIA PER TUTELARE LIBERTÀ INSEGNAMENTO

"L'episodio di Palermo che ha visto protagonista suo malgrado la professoressa Dell'Aria dimostra come sia pericoloso affidare una questione delicata come la disciplina dei docenti agli impiegati amministrativi dei provvidorati. Alla luce di quanto accaduto, chiediamo in primis che venga istituito un organo di garanzia competente e indipendente in grado di tutelare la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione, e il ripristino dell'istituto della conciliazione, abolito dalla riforma Brunetta, che eviterebbe il proliferare a dismisura del contenzioso". Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, interviene in merito alla sospensione della docente siciliana.

"Tra i compiti dell'attività didattica - afferma Di Meglio - c'è anche quello di sviluppare lo spirito critico degli studenti che, non dimentichiamolo mai, sono il futuro del Paese, i cittadini ai quali spetterà guidare l'Italia e contribuire, ciascuno in base alle proprie capacità e attitudini, alla sua crescita. C'è qualcosa di schizofrenico nel reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica da una parte e dall'altra sospendere una docente per aver svolto il proprio lavoro senza reprimere la libertà di espressione degli alunni".

Roma, 21 maggio 2019
UFFICIO STAMPA GILDA INSEGNANTI




LE ANALISI

PENSIERO LIBERO
E RESPONSABILE A SCUOLA

Forse non è stato *punito* un eventuale *errore storico* ma un atteggiamento di "lesa maestà", l'audacia di avere criticato il potere. Se così è, non si può stare tranquilli. La proibizione del dissenso appartiene ai regimi autoritari e non alla democrazia e la scuola deve alzare la testa, dimostrando che al pensiero libero e responsabile non intende rinunciare.

di Renza Bertuzzi

La sanzione inflitta alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria, docente di Storia e Letteratura italiana, per non aver "vigilato" sull'espressione del pensiero dei propri studenti, con i suoi guasti ha prodotto anche il merito di aver attirato l'attenzione sul tema della libertà di pensiero, nella scuola e nella società. Sulla vicenda si sono registrate moltissime



reazioni, per fortuna. La maggior parte di solidarietà e condanna dell'operato dei Dirigenti e dei vari Ministri coinvolti, compreso quello dell'Interno, onorevole Matteo Salvini. Alcuni hanno - come è giusto che sia - ch'è l'omologazione del pensiero non è mai produttiva - criticato la condotta della docente, richiamato la deontologia professionale, o altri principi. Altri hanno messo in discussione l'analogia elaborata dagli studenti, sottolineandone l'inopportunità e la falsità storica. Molti, sbagliando (la questione non attiene alla libertà di in-

segnamento ma alla libertà di pensiero) hanno inteso difendere la professoressa richiamando la libertà d'insegnamento.

Ora, a bocce ferme e calato il sipario sulla vicenda, mentre le varie promesse, che un tempo si definivano *da marinaio* e oggi più correttamente possiamo dire *da politico*, son rimaste tali e la sanzione non è stata annullata, è utile rimeditare con calma tutta la questione perché il quadro costituzionale, istituzionale e giuridico sia chiaro. Perché se è successo una volta può ripetersi.

Prima di tutto, non intendiamo entrare nel merito storico dell'accostamento elaborato dagli studenti - si sottolinea **solo** dagli studenti - tra il Decreto Sicurezza emanato e le leggi razziali, promulgate dal Regime fascista nel 1938. Non compete al nostro taglio né allo scopo di questa riflessione. Certo è che il risultato finale della ricerca è scaturito da letture di libri e di articoli della stampa e la similitudine è ampiamente corsa - ovviamente con articolazioni diverse di stile - nel discorso pubblico, anche nelle riflessioni di storici non secondari.

Ci preme analizzare, invece, le motivazioni della sanzione, lo sproposito giuridico su cui si basa e il sospetto che non di errore si tratti ma di svolta consapevole e pericolosa. La docente dunque sarebbe incorsa nel reato di "colpa nella vigilanza", non avendo controllato le considerazioni finali di un lavoro di ricerca. Ora, questa "colpa" come spiega bene Gianluigi Dotti nel suo articolo di pag. 3 e come chiariscono gli autori di uno studio molto importante (**Rino Di Meglio e Alfredo Vitali "La responsabilità civile e penale degli insegnanti", EdISES, 2018**) è riferibile solo alla trascuratezza nel vigilare gli atti dei comportamenti **concreti** degli alunni

per evitare i danni verso sé stessi o altri. Dunque, non c'entra nulla il controllo del pensiero, anzi, lo stesso è considerato ambito da stimolare, educare e non da imbrigliare, precisamente nella Costituzione italiana e in tutte le norme che ad essa si richiamano. E scusate se è poco. La Legge suprema, all'articolo 33, come dovrebbe essere a tutti noto, riconosce la libertà di insegnamento che è in relazione alle funzioni **istituzionali** della scuola. Tra le diverse interpretazioni dottrinali, in relazione allo scopo della Scuola, è pre-



valsa quella che le assegna un carattere **educativo** e non solo informativo, poiché essa tende alla **formazione delle nuove generazioni**. Interpretazione che ha informato tutti gli atti di legge riferiti all'istruzione e ai docenti. Uno per tutti, il D.Lg 16 Aprile 1994, n.297 (Parte III, titolo I, Capo I) dichiara: la **"funzione docente è intesa come esplicitazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità"**.

Dunque, il compito dell'insegnante è esattamente il contrario di quello che le motivazioni della sentenza considererebbero "congruo", le quali, tra l'altro, ledono anche l'art 21 della Costituzione a difesa della libertà di pensiero.

A che scuola stanno dunque pensando i funzionari e l'attuale potere politico? Si sono mossi per insipienza o per progetto perverso?

Lasciamo sospesa la risposta, constatando che sia l'una che l'altra sarebbero ipotesi da far tremare le vene e i polsi, ma proviamo a ragionare un po'.

Mettiamo che l'analogia dei ragazzi di Palermo sia stata considerata un errore storico e perciò inammissibile che la docente lo accettasse. Giusto, la scuola non può insegnare il falso, ma non ci risultano interventi così drastici di punizioni o di semplici richiami quando non pochi studenti affermano o scrivono - anche in sede di esami - follie del tipo che i partigiani sono responsabili della bomba alla stazione di Bologna nel 1980. Nessun funzionario - a ragione - si sognerebbe di punire i loro docenti di Storia, tutt'al più si impone a quei docenti di promuovere ugualmente quegli studenti, non considerando tali aberrazioni così gravi...

Allora? Allora, forse, non è stato *punito* un eventuale *errore storico* ma un atteggiamento di "lesa maestà", l'audacia di avere criticato il potere.

Se così è, non si può stare tranquilli. La proibizione del dissenso appartiene ai regimi autoritari e non alla democrazia e la scuola deve alzare la testa, come ha fatto la professoressa Dell'Aria, **dimostrando che al pensiero libero e responsabile non intende rinunciare**. Così si paleserà la contraddizione in termini di chi, per punire un'analogia con un regime autoritario, si serve di un sistema da regime autoritario.



LE ANALISI

RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE: I VERI AMBITI DI CONTROLLO SUGLI ALUNNI

di Gianluigi Dotti

Le leggi richiedono controllo per la salvaguardia dell'incolumità fisica degli studenti, la Costituzione impone "istruzione libera, critica e aperta a sviluppi culturali e sociali".

I caso della prof.ssa di Lettere Maria Rosa Dell'Aria dell'Istituto Tecnico Industriale "Vittorio Emanuele III" di Palermo, sanzionata con 15 giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio perché non avrebbe controllato e censurato un lavoro di un gruppo di studenti della sua classe, **ci obbliga a ricordare quali sono gli ambiti del legittimo intervento di controllo degli insegnanti verso i propri alunni.**

Per chiarire le idee su quali siano le responsabilità degli insegnanti verso i propri discenti nello svolgimento quotidiano della professione docente? ci avvaliamo del recente lavoro di **Rino Di Meglio e Alfredo Vitali "La responsabilità civile e penale degli insegnanti"**, pubblicato nel 2018 dalla Edises.

Le norme di riferimento sono di natura legislativa, come l'art. 2048 del Codice Civile (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) e l'art.61 della Legge 312/1980 (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente) e di natura contrattuale contenute nel CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 (art. 29, c. 5 del CCNL 2006/2009 ancora in vigore). Emergono in questo contesto normativo i due grandi ambiti che afferiscono alla responsabilità dei docenti, quello civile e quello penale.

L'analisi della normativa ci attesta che la responsabilità del docente non possa prescindere dal profilo essenziale dell'affidamento degli alunni all'insegnante, il

quale si sostituisce, nello svolgimento delle attività scolastiche, ai genitori o ad altri cui spetti. Questa è la premessa per definire la posizione giuridica dell'insegnante e la responsabilità in rapporto alle sue funzioni.

In ragione dell'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica, gli obblighi di vigilanza, che di regola, incombono sui genitori, vengono trasferiti agli insegnanti. Per questi ultimi il carico è gravato dalla presunzione di una "colpa in vigilando", ossia di un trascurato adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli studenti, che si può superare solo con la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.

La vigilanza che spetta ai docenti è relativa all'incolumità fisica dell'allievo e/o di terzi, quella da esercitarsi come fosse un "buon padre di famiglia". L'obbligo di sorveglianza mira ad impedire non solo che l'allievo compia atti dannosi nei riguardi di terzi, ma che egli stesso rimanga danneggiato dai suoi comportamenti.

Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti dalla legge Contratto di lavoro. **A scopo esemplificativo si potrebbe ricordare la temporanea assenza del docente** dalla classe senza aver provveduto ad affidare ad altri la sorveglianza degli alunni, **oppure l'eventualità di un ritardo del do-**



cente che deve prendere "in consegna" la classe al cambio dell'ora di lezione o il mancato rispetto delle consegne durante la pausa della ricreazione ed altre simili situazioni. In questa casistica rientra anche l'obbligo contrattuale per il docente di essere presente in aula 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per accogliere l'ingresso degli studenti.

Nulla è previsto dalla normativa invece per la vigilanza sulla produzione intellettuale degli alunni. Infatti è la Costituzione che all'art. 33 tutela la libertà d'insegnamento e il Testo Unico 297/1994 all'art. 1, c. 1 afferma che "ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente". Tale esercizio al c. 2 è finalizzato "a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni" ed è diretta a produrre istruzione libera, critica e aperta a sviluppi culturali e sociali e al c. 3 si ribadisce che all'insegnante "è

garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca."

Discende da questo che nella pratica quotidiana la libertà di insegnamento per il d.lgs. 297/1994, art. 2, c. 1, "è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni" essendo un'attività di natura promozionale che per sua natura cresce in un confronto libero e aperto di posizioni culturali, pena la coazione del pensiero e della personalità dello studente.





LE ANALISI

IL CASO DELLA PROFESSORESSA SANZIONATA la burocrazia insipiente e le leggi sbagliate

di Fabrizio Reberschegg



Vorremmo che vi fosse da parte di chi si è schierato contro la sanzione anche la consapevolezza che le norme sanzionatorie contro i docenti, così come sono concepite, sono sostanzialmente illiberali e che devono essere urgentemente riformate poiché possono diventare uno strumento di intimidazione per i docenti.

Il caso della Prof.ssa Rosa Maria Dell'Aria è la prova evidente che l'applicazione servile e zelante delle norme vigenti concede ai funzionari del ministero (dirigenti scolastici, direttori dell'UST e dell'USR) ampi poteri discrezionali di intervento nei confronti dei docenti e della libertà di insegnamento. **Tutto nasce dal D.Lgs. 165 del 2001 e dal D.Lgs. 150 del 2009 (detto decreto Brunetta dal suo ispiratore), confermati e peggiorati nella parte inerente le sanzioni del personale delle pubbliche amministrazioni dal D.Lgs. 75 del 2017 (decreto Madia).** Sono provvedimenti legislativi nati mediaticamente dalla "lotta contro i furbetti del cartellino" per poi essere applicati discrezionalmente anche in altri contesti. Negli ultimi anni sono centinaia le sanzioni comminate dai dirigenti scolastici e dagli uffici periferici del MIUR per comportamenti o fatti considerati illeciti. **Ricordiamo che la procedura è autoreferenziale. Nella stessa persona si assommano la funzione inquirente e giudicante, l'inquisito ha solo la possibilità di scagionarsi con una memoria scritta o facendosi accompagnare in fase di contenzioso da un avvocato o da un sindacalista. Manca la terzietà del giudice** e si può impugnare la decisione solo di fronte al giudice ordinario con tempi lunghi e costi imprevedibili a carico del ricorrente, mentre il dirigente che ha deciso la sanzione è difeso dall'Avvocatura di Stato, con costi a carico della collettività. Se spesso le contestazioni di addebito contro i docenti sono giustificate, **in tanti casi si entra nelle dinamiche proprie della libertà di insegnamento e personale. Sono noti i casi di sanzioni contro docenti rei di mettere bassi voti, di bocciare "ingiustamente" i loro allievi, di non giustificare adeguatamente e burocraticamente le scelte didattiche operate, di votare in collegio docenti contro le delibere volute dal dirigente,**

di avere comportamenti non consoni con il ruolo del pubblico dipendente anche fuori dalle aule scolastiche, ecc. **Si è creato negli ultimi anni un clima irrespirabile all'interno delle scuole in cui prevale la paura di incorrere in contestazioni di addebito e si impone così un carico enorme di burocrazia, di relazioni scritte, di compilazione continua di registri elettronici, moduli, statistiche, progettazioni, programmi.** Tutto ciò sta degradando la professione docente a funzione impiegatizia esecutiva delle direttive dei dirigenti e degli "utenti", con particolare riferimento alle famiglie che difendono talvolta oltre ogni ragionevolezza i loro figli contro le "vessazioni" dei docenti. Non si può dimenticare che le norme vigenti obbligano i dirigenti ad intervenire con contestazioni di addebito di fronte alla semplice

notizia di un eventuale illecito. Basta una lettera anonima, un articolo su un giornale, una segnalazione di studenti o famiglie per iniziare la procedura sanzionatoria. E' anche per questo che lo zelante e servile dirigente dell'UST di Palermo dott. Marco Anello, con il consenso dell'USR della Regione Sicilia, si è sentito in obbligo di intervenire dopo un incredibile tweet della sottosegretaria leghista ai Beni culturali Lucia Borgonzoni che chiedeva di fatto la rimozione della docente perché responsabile delle critiche contro il suo capo Salvini fatte dagli studenti in un lavoro laboratoriale nelle ore di lezione della prof.ssa Dell'Aria. Si è arrivati addirittura ad inviare la DIGOS a scuola scavalcando lo stesso dirigente scolastico. Un fatto incredibile e scandaloso.

Ci fa piacere vedere ora che tanti politici e intellettuali si siano schierati contro questo provvedimento e che chiedano a gran voce il ritiro della sanzione. **Ma vorremmo anche che vi fosse da parte loro la consapevolezza che le norme sanzionatorie contro i docenti, così come sono concepite, sono sostanzialmente illiberali e che devono essere urgentemente riformate poiché possono diventare uno strumento di intimidazione** in mano all'amministrazione per limitare la libertà di insegnamento, intesa nei confini degli obiettivi generali dell'ordinamento scolastico italiano, e la funzione educativa dei docenti.

Vorremmo anche che si riflettesse sulla progressiva restrizione degli spazi di manifestazione legittima del pensiero che sta contraddistinguendo alcune posizioni della politica attuale e che devono essere immediatamente bloccate. **Vorremmo che si intervenisse subito per capire se il comportamento del dott. Anello sia stato legittimo o si tratti di eccesso di potere** cui deve corrispondere una necessaria sanzione, questa sì sacrosanta. Non abbiamo bisogno nella scuola di burocrati servili e ottusi.

Aspettiamo che le forze politiche (soprattutto quelle che nel passato hanno votato o non hanno contrastato l'approvazione dei decreti che introducono il procedimento sanzionatorio nel pubblico impiego, e che tanto si accalorano contro la sanzione inflitta alla professoressa) abbiano **il coraggio di operare urgentemente una riforma della normativa vigente per le sanzioni a carico dei docenti affidando ad un organo terzo la fase giudicante.**

UN PO' DI STORIA

di Raffaele Salomone Megna

[...] Non dobbiamo andare troppo indietro nel tempo, ma sino al 1999 quando competente per le sanzioni disciplinari dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado era il già menzionato Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, organo costituito da docenti, individuati mediante consultazione nazionale, che avevano il compito di giudicare altri docenti, così come i magistrati hanno il Consiglio Superiore della Magistratura per giudicare altri magistrati.

[...] Concludo ricordando molto mestamente che, perfino durante il ventennio fascista, l'aspetto disciplinare dell'insegnamento era affrontato in maniera molto più accorta. Infatti, con l'avvento del regolamento di cui al R.D.L. n. 2163 del 21 novembre 1938, il consiglio di disciplina era integrato, per garantire la terzietà del giudizio, con un magistrato dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore al settimo, designato dal Presidente del Tribunale del capoluogo della provincia. Cosa dire: è incredibile che la scuola-azienda in una società che si dice democratica abbia meno riguardo dello stato fascista nei confronti della funzione docente!

L'articolo completo in

<https://www.gildavenezia.it/atto-finale/>